

ACCERTAMENTO

La riammissione alla rottamazione-quater non evita la decadenza dal concordato

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Assegnazione e trasformazione agevolata. Il «nuovo» concordato preventivo biennale

Scopri di più

Con la [risposta n. 176/2025](#), pubblicata ieri, 7 luglio 2025, dall'Agenzia delle entrate, è stato precisato che **la decadenza dalla Rottamazione quater**, con conseguente presenza di debiti tributari definitivi superiori a 5.000 euro, costituisce **condizione ostativa sia all'accesso che alla permanenza nel concordato**. **La successiva riammissione** alla procedura agevolata **non consente di sanare retroattivamente la causa di decadenza** dal CPB, né di conservare gli effetti del concordato per i periodi d'imposta interessati.

Nel citato documento l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito agli effetti **prodotti dalla riammissione alla Rottamazione quater** (ex [articolo 3-bis, D.L. 202/2024](#)) sulla decadenza dal concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024/2025. La questione affrontata riguarda la **compatibilità tra la perdita dei benefici** della definizione agevolata dei debiti tributari e la **permanenza nel regime del CPB**, anche **dopo la riammissione** alla procedura agevolata.

Si ricorda che, l'accesso al concordato è **subordinato al rispetto di specifici requisiti soggettivi e oggettivi**, tra cui **l'assenza di debiti tributari o contributivi di importo pari o superiore a 5.000 euro, salvo che** tali debiti siano **oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione** non decaduta. La Rottamazione quater, a sua volta, consente la **definizione agevolata dei carichi affidati** all'agente della riscossione, mediante il **pagamento dilazionato delle somme** dovute. La decadenza dalla procedura si verifica **in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate** oltre il termine di tolleranza di **cinque giorni**.

Successivamente, il D.L. 202/2024 ha introdotto la possibilità di **riammissione alla Rottamazione quater** per i **contribuenti decaduti**, purché presentino apposita dichiarazione **entro il 30 aprile 2025**. Tale misura, di natura eccezionale, mira a **favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie**, ma pone interrogativi circa **gli effetti retroattivi** sulle condizioni di accesso e permanenza in altri regimi agevolati, come il CPB.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta in oggetto, afferma che la **decadenza dalla**

Rottamazione quater, con conseguente **presenza di debiti tributari definitivi superiori a 5.000 euro**, costituisce condizione ostativa sia **all'accesso che alla permanenza nel CPB**. La successiva riammissione alla procedura agevolata non consente di sanare retroattivamente la causa di decadenza dal CPB, né di **conservare gli effetti del concordato** per i periodi **d'imposta interessati**.

L'interpretazione dell'Agenzia si fonda su **due considerazioni**: l'[articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024](#) prevede che la **presenza di debiti tributari definitivi superiori a 5.000 euro**, non oggetto di sospensione o rateazione in essere, **preclude l'accesso al CPB**, mentre il successivo articolo 22 del medesimo decreto stabilisce che il **concordato cessa di produrre effetti** nei casi in cui **vengano meno i requisiti** previsti dall'articolo 10, comma 2. La ratio sottesa è quella di **garantire che il contribuente sia in regola con il fisco** al momento dell'adesione e per tutta la durata del concordato. La **decadenza dalla rateazione**, comportando la perdita del beneficio e la cristallizzazione del debito, **determina l'insorgere della causa ostativa**.

La riammissione alla Rottamazione quater, sebbene consenta la prosecuzione della definizione agevolata, **non ha efficacia retroattiva** rispetto agli effetti già prodotti dalla decadenza ai fini del CPB. L'Agenzia richiama espressamente il dato letterale dell'[articolo 3-bis, D.L. 202/2024](#), che **non prevede alcuna deroga o estensione degli effetti** della riammissione ai regimi di compliance come il CPB.

Dal punto di vista sistematico, la **soluzione appare coerente con l'impianto normativo**, che subordina il mantenimento dei benefici del CPB alla costante regolarità della posizione debitoria. Tuttavia, si potrebbe sostenere, in una prospettiva diversa, che **la riammissione**, ripristinando la rateazione e la sospensione degli effetti esecutivi del debito, **dovrebbe consentire la conservazione del regime concordatario**, almeno per il futuro. Tale lettura, tuttavia, **non trova riscontro nel dato normativo vigente**, perlomeno secondo l'Agenzia.